

**Esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della professione di
DOTTORE COMMERCIALISTA
ESPERTO CONTABILE
REVISORE LEGALE
(prova integrativa per candidati che si abilitano in questa sessione o già abilitati)**

I sessione - Anno 2026

Titoli di accesso alle prove

Coloro che risultino avere svolto il periodo di tirocinio previsto, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla **Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**, purché siano in possesso della laurea specialistica nella classe 64/S Scienze dell'economia o 84/S Scienze economiche aziendali, della laurea magistrale nella classe LM 56 Scienze dell'economia o LM 77 Scienze economico-aziendali; ovvero del diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

Coloro che risultino avere svolto il periodo di tirocinio previsto, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla **Sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**, purché siano in possesso della laurea nella classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale o 28 Scienze economiche o L 18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale o L 33 Scienze economiche; ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

Per l'ammissione alle **prove integrative ai fini dell'iscrizione al Registro dei Revisori Legali**, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63,

- i soggetti che intendono abilitarsi alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed espletare le prove integrative nella medesima sessione, devono possedere i titoli di accesso richiesti per le rispettive abilitazioni all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- i soggetti che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e intendono espletare le prove integrative, devono possedere l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile.

È inoltre necessario essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.

È possibile richiedere contestualmente di essere ammessi all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile e all'esame integrativo per Revisore Legale unicamente presso il medesimo Ateneo.

Documentazione richiesta

Per essere ammessi a sostenere l'Esame di Stato nella I sessione del 2026, occorre presentare la documentazione **entro e non oltre mercoledì 24 giugno 2026** tramite una delle seguenti modalità:

- ❖ per posta tramite Raccomandata A/R (farà fede la data del timbro postale), inviando la domanda, completa di tutti gli allegati richiesti, all'indirizzo "Luiss Guido Carli – Ufficio PhD & Education Funding - Via Salvini 2, 00197 Roma”;

oppure

- ❖ attraverso l'invio della domanda e degli allegati richiesti tramite PEC (Posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica didattica.ricerca@luisscert.it inserendo **obbligatoriamente** in copia (cc) l'indirizzo di posta elettronica esamidistato@luiss.it

La documentazione da inviare per la domanda di ammissione all'Esame di Stato dovrà contenere:

1. domanda diretta al Presidente della Commissione giudicatrice (modulo reperibile al seguente link <https://www.luiss.it/esami-di-stato-2026>), corredata da marca da bollo secondo normativa vigente;
2. quietanza relativa al pagamento di 49,58 euro da effettuarsi sul c/c postale 1016, intestato a: “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche”, indicando quale causale (da scrivere sul retro del bollettino):
tassa ammissione esame stato abilitazione alla professione di
3. quietanza relativa al pagamento da effettuarsi sul c/c postale 607010 intestato alla Luiss Guido Carli, di:
 - 500 Euro per i candidati che chiedono di essere ammessi a svolgere le prove per l'abilitazione a Dottore Commercialista/Esperto Contabile e alle prove integrative per Revisore Legale;
 - 400 Euro per i candidati che chiedono di essere ammessi a svolgere le prove per l'abilitazione a Dottore Commercialista/Esperto Contabile;
 - 200 Euro per i candidati già abilitati a Dottore Commercialista/Esperto Contabile, che chiedono di essere ammessi alle prove integrative per Revisore Legale;
4. certificato (o certificati) di Laurea, in base al tipo di laurea richiesta per l'esame al quale si chiede di essere ammessi;
5. certificato attestante l'avvenuto compimento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, rilasciato dal competente Ordine professionale;
6. attestato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di Revisore Legale di cui al decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012 (per i candidati che chiedono di essere ammessi alle prove integrative);
7. certificato di abilitazione all'esercizio della professione (per i candidati già abilitati che chiedono di essere ammessi alle prove integrative);
8. certificato di Laurea contenente l'elenco degli esami sostenuti con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari e dei crediti acquisiti o relativo modulo di autocertificazione reperibile sul sito Luiss (per i candidati in possesso di titoli di laurea conseguiti in Atenei diversi dalla Luiss);
9. copia di un documento di identità personale in corso di validità;
10. copia del Codice Fiscale;
11. copia del permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva, in luogo dei documenti di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8. L'Università, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, potrà richiedere conferma scritta alle Amministrazioni competenti per la verifica della relativa certificazione.

Entrambi i tirocini devono essere completati al massimo entro la data di inizio degli esami (il tirocinio come Dottore Commercialista o Esperto Contabile deve essere completato e attestato al massimo entro la data di inizio degli esami; il tirocinio come Revisore Legale deve essere attestato prima dell'inizio delle prove integrative). I candidati che, al momento della presentazione della domanda di ammissione, non abbiano completato i tirocini ma che comunque li completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno gli attestati di cui ai punti 5 e 6 prima dell'inizio dello svolgimento degli esami. Conseguentemente i candidati dovranno essere in possesso e consegnare all'Ufficio PhD & Education Funding della Luiss Guido Carli:

- copia del certificato di compiuto tirocinio da Dottore Commercialista/Esperto Contabile, prima della data fissata per la prima prova scritta (indipendentemente dall'eventuale riconoscimento del diritto all'esonero dalla stessa);
- copia del certificato di compiuto tirocinio da Revisore Legale, prima della data fissata per l'inizio delle prove integrative.

Ai sensi del DPR 137/2012, si ricorda che i tirocini iniziati a partire dal 16 agosto 2012 perdono efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento senza che segua il superamento dell'Esame di Stato.

Saranno accolte le domande di ammissione presentate oltre i termini sopraindicati, qualora il ritardo nella presentazione della domanda sia determinato da documentati motivi di salute ovvero da cause di oggettivo impedimento, anch'esse opportunamente documentate. L'eventuale domanda di ammissione tardiva sarà sottoposta alla valutazione del Magnifico Rettore.

Nel caso in cui un candidato regolarmente iscritto all'esame non si presenti il giorno della prova, qualsiasi sia il motivo dell'assenza, i versamenti effettuati possono essere utilizzati esclusivamente fino alla seconda sessione di riferimento di cui all'Ordinanza n. 692 del 27 maggio 2026. In ogni caso sarà necessario presentare una nuova domanda di iscrizione all'esame per la seconda sessione.

In nessun caso si procederà al rimborso della tassa, dei contributi di ammissione e dell'imposta di bollo.

Inizio della sessione

La sessione avrà inizio:

- il **27 luglio 2026** per gli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista,
- il **31 luglio 2026** per gli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio della professione di Esperto Contabile.

Si avvisano i candidati che, poiché la richiesta di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione può essere contestuale alla richiesta di sostenimento dell'esame integrativo per Revisore Legale, quest'ultimo sarà espletato solo dai candidati che abbiano superato l'esame di Stato per l'abilitazione a Dottore Commercialista o Esperto Contabile. Pertanto, dovendo necessariamente attenderne gli esiti, le date delle prove dell'esame di integrazione per Revisore Legale, saranno comunicate durante la sessione con apposito avviso.

Esonero dalla prima prova dell'esame per Dottori Commercialisti/Esperti Contabili

Hanno diritto ad essere esonerati dal sostenimento della prima prova scritta:

- i candidati già iscritti alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- i candidati che abbiano conseguito il titolo di studio, richiesto dai requisiti per l'ammissione all'esame, all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della Convenzione stipulata tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e l'Università Luiss e che rispettino tutti i requisiti previsti dalla Convenzione stessa in termini di crediti formativi;
- i candidati provenienti da altri Atenei che abbiano conseguito il titolo di studio, richiesto dai requisiti per l'ammissione all'esame, all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base di una Convenzione stipulata tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Territoriale e l'Università di provenienza e che rispettino tutti i requisiti previsti dalla Convenzione stessa in termini di crediti formativi.

In ogni caso devono essere rispettati i requisiti minimi previsti dalla convenzione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Per l'esame di **Esperto Contabile** (Sezione B dell'Albo):

Ambiti disciplinari	Crediti formativi (CFU) minimi
SECS-P/07 Economia aziendale	24
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	15

Per l'esame di **Dottore Commercialista** (sezione A dell'Albo):

Ambiti disciplinari	CFU minimi CdL Triennale	CFU minimi CdL Magistrale	CFU minimi totali
SECS-P/07 – Economia aziendale	24	18	42
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 – Finanza aziendale SECS-P/10 – Organizzazione aziendale SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari	15	9	24
IUS/04 – Diritto commerciale IUS/05 – Diritto dell'economia IUS/12 – Diritto tributario IUS/15 – Diritto processuale civile IUS/17 – Diritto penale		18 ⁽¹⁾	18

(1) 21 CFU nella precedente Convenzione quadro

Nel caso di crediti in difetto nel CdL Magistrale, la corrispondente parte dei crediti formativi mancanti può essere stata acquisita nella laurea triennale in aggiunta a quelli previsti per le lauree triennali.

L'esonero dalla prima prova non è automatico e va espressamente richiesto dal candidato nella domanda di ammissione all'esame.

Verifica dei requisiti

I candidati sono ammessi alle prove di esame con riserva.

L'amministrazione Luiss provvederà, successivamente alla presentazione della domanda, a fare le opportune verifiche, sia internamente che presso le amministrazioni esterne che hanno rilasciato i titoli o i certificati e alle quali verrà richiesta la conferma di quanto dichiarato dal candidato.

La Luiss procederà quindi a escludere dall'Esame i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'Esame di Stato o per i quali le amministrazioni esterne non hanno confermato la veridicità delle dichiarazioni utili all'ammissione stessa, entro la data di inizio delle prove d'esame.

Nel caso in cui le cause di esclusione emergano quando le prove siano già state espletate, l'esame verrà annullato d'ufficio.

In merito al riconoscimento del diritto di essere esonerati da una o più prove d'esame, si fa presente che tale possibilità può essere negata:

- a) nel caso in cui, pur non avendo prodotto dichiarazioni mendaci, non si possedano i requisiti previsti per l'ottenimento dell'esonero;
- b) nel caso in cui l'amministrazione esterna non confermi in tempo utile la veridicità dei requisiti dichiarati a tal fine.

In entrambi i casi, qualora sussistano i requisiti previsti per l'ammissione all'Esame di Stato, il candidato verrà ammesso all'Esame senza possibilità di esonero. Nel caso di dichiarazioni mendaci, invece, il candidato sarà escluso dall'intero Esame di Stato.

Per i candidati che rientrano nella fattispecie b):

- se la comunicazione non perviene alla Commissione d'esame entro il giorno lavorativo antecedente la data della prima prova scritta ma comunque arriva entro 30 giorni dalla data in cui l'università interessata ha ricevuto richiesta (termine che comunque precede l'esame orale):
 - o se il candidato era effettivamente esonerabile, la prova sostenuta viene corretta (perché anonima) ma poi la Commissione d'esame non ne tiene conto ai fini della valutazione
 - o se il candidato non era comunque esonerabile: il candidato viene escluso dall'esame per dichiarazioni mendace, a meno che le dichiarazioni siano vere ma non soddisfino i requisiti per essere esonerati.
- nel caso la comunicazione non pervenisse alla commissione neanche scaduti i 30 giorni e comunque nemmeno entro la data dell'orale: il candidato viene escluso dall'esame.

È nell'interesse del candidato sollecitare il riscontro dell'Università presso cui ha conseguito il titolo.

Inoltre, in caso di esclusione per dichiarazioni false o mendaci, restano ferme le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000.

In nessun caso verranno rimborsati i versamenti effettuati dall'interessato.

Programmi di esame

Per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo

L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

- a. **tre prove scritte**, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;
- b. **una prova orale** diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.

Le prove scritte consistono in:

- una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
- una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;
- una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.

L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

- a. **tre prove scritte**, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva n. 84/253/Cee del Consiglio, del 10 aprile 1984, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
- b. **una prova orale**, avente a oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Le prove scritte consistono in:

- una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;
- una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione e informatica, economia politica e aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;
- una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.

Prove integrative ai fini dell'iscrizione al Registro dei Revisori Legali

A partire dalla I sessione 2017, come previsto dall'art. 12 del Decreto 19 gennaio 2016 n. 63, sono ammessi a sostenere la prova di idoneità per Revisore Legale i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione per Dottore Commercialista o Esperto Contabile.

Le prove si svolgono secondo le modalità previste dall'Ordinanza Ministeriale n. 692 del 27 maggio 2026, in apposite giornate dedicate agli aspiranti Revisori, all'interno delle sessioni d'esame previste per gli esami di abilitazione di Dottore Commercialista o Esperto Contabile. Essendo l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista o Esperto contabile un requisito necessario per accedere alle prove di integrazione per l'iscrizione al Registro dei Revisori legali, in caso di contestuale richiesta di ammissione all'esame di Stato per Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di svolgimento delle prove integrative per Revisore Legale, queste ultime saranno espletate solo dai candidati che abbiano superato detti esami di Stato.

Le prove integrative consistono:

- in una prova scritta sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere:
 - f) gestione del rischio e controllo interno,
 - g) principi di revisione nazionali e internazionali;
 - h) disciplina della revisione legale;
 - i) deontologia professionale e indipendenza;
 - l) tecnica professionale della revisione

comprendente anche un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale;

- in una prova orale sulle medesime materie della prova scritta.

Al termine delle prove di integrazione per Revisore Legale, non è prevista l'attribuzione di un punteggio, pertanto il giudizio sull'esito delle prove stesse potrà essere espresso solo in senso positivo o negativo.